



ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'

SERVIZIO: PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE

ASSESSORATO: ALLO SPORT E ALLE PARI OPPORTUNITA'

SG: 375 del 11/10/2023

DGC: 401 del 05/10/2023

Cod. allegati: 1115L_2023_01

Proposta di deliberazione prot. n° 07

del 04/10/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 357

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo, ex art. 15 Legge n. 241/1990, tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia.

Il giorno 12/10/2023, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Sette Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
D.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta.

Premesso che

il Comune di Napoli è proprietario dell'impianto natatorio denominato "Corso Secondigliano", sito in Napoli al Corso Secondigliano n. 292, inserito tra gli impianti realizzati dal Commissario di Governo, con i benefici derivanti dalla Legge n. 219/81, e da questi consegnati al Comune;

il predetto impianto, identificato prevalentemente come piscina, consta, altresì, di locali adibiti a palestra, ubicati al primo e al secondo piano della struttura;

l'impianto natatorio di Corso Secondigliano n. 292 riveste una fondamentale importanza sociale, assumendo un ruolo centrale per l'intero quartiere. Infatti, nell'utilizzo della predetta struttura natatoria viene coinvolta un'ampia platea di notevole spessore agonistico e sportivo. Precisamente, i locali adibiti a palestra, ubicati al primo e al secondo piano del complesso sportivo in parola, sono frequentati da oltre 70 beneficiari dei voucher rilasciati da ARUS – Agenzia Regionale Universiade e Sport – e gli stessi sono, altresì, frequentati da altri 300 atleti, di cui 40 sono coinvolti nelle finali nazionali di ginnastica artistica. Inoltre, presso la citata palestra sono in corso progetti di grande spessore sociale con la Federazione Ginnastica d'Italia, che coinvolgono giovani diversamente abili, con fragilità socio-economiche ed attenzionati ai Servizi Sociali del Comune di Napoli;

nella predetta struttura natatoria, all'interno del locale piscina, in data 11.05.2022, è occorso un incidente mortale al Sig. W. C., a seguito del quale il predetto locale è stato sequestrato dalla competente Autorità Giudiziaria. Successivamente, il locale piscina è stato dissequestrato e consegnato, in data 28.03.2023, al Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi nella persona del dirigente *pro tempore*, dalla Legione Carabinieri – Stazione di Napoli Secondigliano, così come disposto dal Tribunale di Napoli.

In occasione di un sopralluogo presso l'impianto sportivo di Corso Secondigliano n. 292, avvenuto in data 03.05.2023, è stata accertata nei predetti locali adibiti a palestra la presenza della "N. L. ASD" quale occupante *sine titulo* e si è proceduto all'identificazione della Sig.ra M. A. quale legale rappresentante della predetta associazione.

Al fine di rendere piena la fruibilità dell'impianto *de quo*, l'Amministrazione comunale ha tempestivamente attivato la procedura di sgombero dei locali occupati *sine titulo*. Precisamente, il dirigente *p.t.* del Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi ha fissato il termine per il rilascio dei predetti locali in data 07.06.2023. Tuttavia, a seguito di apposita richiesta di differimento del predetto termine di rilascio, pervenuta in data 13.07.2023, a mezzo PEC, al Servizio Promozione Attività Sportive ad opera della Sig.ra M. A. (quale legale rappresentante della "N. L. ASD"), lo stesso termine è stato prorogato, in ragione degli oggettivi problemi tecnico-organizzativi derivanti dal dover rimuovere la notevole quantità di materiale e di attrezzature sportive dedita all'uso della pratica sportiva, e fissato in data ultima 03.09.2023;

in data 05.09.2023, la "N. L. ASD" quale occupante *sine titulo* ha consegnato al Servizio Promozione Attività Sportive i locali adibiti a palestra, ubicati al primo e al secondo piano dell'impianto sportivo di Corso Secondigliano n. 292, liberi da persone, come da verbale di consegna del 05.09.2023 prot. n. 2023/0705817.

Il Segretario Generale
D^{ssa} Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

36 375 del 11.10.2023

DEC/2023/401
del 05/10/2023

AREA SPORT E PARI OPPORTUNITA'

SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE

ASSESSORATO ALLO SPORT E PARI OPPORTUNITA'

Proposta di deliberazione prot. n. 07 del 04/10/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° _____

OGGETTO: Approvazione dell'Accordo, ex art. 15 Legge n. 241/1990, tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia.

Il giorno, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

ASSESSORI (*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

Pier Paolo BARETTA

Antonio DE IESU

Teresa ARMATO

Edoardo COSENZA

Vincenzo SANTAGADA

P	A
P	A
P	A
P	A
P	A
P	A

Maura STRIANO

Emanuela FERRANTE

Luca FELLA TRAPANESE

Chiara MARCIANI

P	A
P	A
P	A
P	A

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la

Presidenza:

Assiste il Segretario del Comune:

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore allo Sport e Pari Opportunità Emanuela Ferrante e

Considerato che

l'obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale è quello di garantire:

- ☐ un'offerta sportiva in grado di perseguire il prioritario benessere psicofisico dei cittadini tutti, e, in particolare, delle fasce più fragili della popolazione;
- ☐ offrire un'opportunità educativa per i bambini ed i ragazzi della Città che, attraverso l'enorme potenziale contenuto nello sport, possa diventare strumento efficace di lotta alla dispersione scolastica e veicolo prezioso di insegnamento di valori morali e sociali che solo lo sport è in grado di proporre concretamente;
- ☐ valorizzare l'interesse pubblico consistente nel pieno, puntuale e continuo utilizzo dell'impiantistica sportiva cittadina, avviando tutte le azioni utili ad evitare ogni possibile depauperamento e/o vandalizzazione di parte del patrimonio immobiliare indisponibile, condizione quest'ultima derivante dalla impossibilità di una idonea gestione diretta dell'impiantistica sportiva, in considerazione della ben nota carenza di risorse umane e finanziarie dei Comuni e, in particolare, del Comune di Napoli;
- ☐ la presenza presso gli impianti sportivi di personale specializzato capace di supportare l'attività sportiva in ogni sua manifestazione, garantendo così elevati standard prestazionali nella piena sicurezza degli utenti;

l'obiettivo della Federazione Ginnastica d'Italia – FGI, quale Ente federale di riferimento per le attività ginnastiche, in attuazione dei propri scopi statutari, è quello di:

- ☐ promuovere, regolamentare e disciplinare in tutto il territorio nazionale e sul piano internazionale le discipline sportive ginnastiche, riservandosi di svolgere ogni altra attività per la massima promozione della pratica sportiva;
- ☐ organizzare, disciplinare, propagandare e diffondere le discipline sportive della ginnastica nelle sue varie componenti, anche attraverso il potenziamento dell'impiantistica sportiva;
- ☐ organizzare ed attuare programmi di formazione;
- ☐ svolgere, in via strumentale e non prevalente, ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali ricavi saranno esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva.

Dato atto che

nel D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 19.06.2023, nell'ambito delle attività previste nella sezione Operativa, Missione 06, Programma 01 del citato documento programmatico, è previsto che *"... al fine di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare di impiantistica sportiva e rendere i luoghi in cui si pratica sport sempre più sicuri, salubri ed accoglienti, [il Comune di Napoli, ndr] sta proponendo formule gestionali per favorire la partecipazione alla gestione complessiva degli impianti sportivi alle Federazioni Sportive ... dove sono innanzitutto richieste competenze educative e relazionali in grado di arginare quei fattori che ostacolano il progresso sociale del tessuto urbano. ... A tal fine, sulla scorta di quanto rilevato a seguito di un'approfondita indagine conoscitiva sul patrimonio sportivo comunale, considerate le esigue disponibilità finanziarie, nonché le note carenze di personale, caratteristica quest'ultima comune a molte pubbliche amministrazioni, si ritiene che uno degli strumenti, immediatamente*

Il Segretario Generale
D.ssa Monica Cinque

4

utilizzabili, per dare piena funzionalità agli impianti, sia l'affidamento dell'uso in concessione per la gestione e manutenzione delle strutture sportive a soggetti terzi, attraverso idonee procedure ad evidenza pubblica, **nonché esperienze di cogestione con il Coni e le Federazioni sportive di riferimento**";

Atteso che

in data 06.06.2023, il Comune ha sottoscritto con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) un accordo, ex art. 15 L. n. 241/90, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 28.04.2023, con il quale ha affidato a quest'ultima la gestione della piscina Scandone e dei cc. dd. "impianti natatori ex lege 219/81", tra cui quello denominato "Corso Secondigliano", ivi compresi i locali funzionalmente annessi non indipendenti dal predetto impianto (ad esempio, non esaustivo, le palestre), per la durata di nove annualità. In particolare, il predetto accordo con la FIN rep. n. 5571, per quanto disposto dall'art. 13 punto 5 dello stesso, prevede che l'impianto natatorio sito in Corso Secondigliano n. 292, non presentando, allo stato, condizioni infrastrutturali idonee al suo regolare utilizzo venga consegnato dal Comune alla Federazione Italiana Nuoto, salvo diversa comune valutazione, solo a conclusione dei necessari interventi di riqualificazione dell'impianto natatorio *de quo*;

gli interventi di riqualificazione dell'impianto in esame, per i quali è in corso di espletamento l'attività di progettazione, richiedono un arco temporale stimabile in 3-5 anni;

in questo lasso temporale sarebbe impossibile, per il Comune di Napoli, rendere attivo l'impianto sportivo mediante una gestione diretta, e ciò sia per le patologiche carenze di personale, sia per la mancanza di specifiche professionalità;

nel predetto periodo, inoltre, risulterebbe altresì impraticabile rivolgere istanza al mercato per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo *de quo*. L'esecuzione futura dei predetti interventi di riqualificazione, infatti, comporterà periodiche fasi di inaccessibilità di non addetti ai lavori alla struttura, e tale aspetto riduce, *de facto*, l'appetibilità commerciale della gestione dell'immobile in esame;

le considerazioni sin qui svolte, delle quali la FGI ha piena contezza (poiché specificate nella condivisa bozza di accordo), implicherebbero il necessario ed inevitabile inutilizzo dell'impianto in esame, e ciò per un periodo, lo si ribadisce, che presumibilmente si estenderà per 3-5 anni;

in tal senso, dunque, l'accordo di co-gestione con la FGI risulta essere la miglior soluzione adoperabile, onde conseguire il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi di valorizzazione economica del patrimonio e promozione delle attività sportive, quali veicoli di socialità, salute fisica e mentale, disciplina, attitudine al rispetto delle regole.

Considerato che

l'accordo con la FGI, dunque, ha una durata limitata nel tempo, e si innesta nell'intervallo – previsto dall'accordo tra Comune di Napoli e FIN – che va dall'inizio dei lavori di riqualificazione della struttura e fino al completamento degli stessi, e dunque fino alla consegna dell'impianto alla predetta FIN.

Il Segretario Generale
D.ssa Monica Cinque

Preso atto che

la FGI, come indicato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 242/1999 e ripreso dall'art. 23.1 dello Statuto del CONI, come tutte le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal massimo Ente Sportivo Nazionale, è titolare di funzioni di rilevanza pubblicista nello svolgimento di attività di gestione e di utilizzo degli impianti sportivi pubblici (*"Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative ... all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici"*) e, pertanto, rientrante nell'alveo delle "Amministrazioni Aggiudicatrici", di cui all' Allegato I. 1, art.1, lett. (q) del D.Lgs. 36/2023;

il ricorso alla fattispecie negoziale di cui all'art. 15 della L. n. 241/90, nel caso di specie, non si traduce in una violazione della normativa in tema di appalti pubblici, in applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in ossequio al principio di legittima cooperazione riconosciuto a livello europeo, assicurando una più efficiente ed economica gestione dei servizi pubblici;

l'interesse pubblico condiviso dal Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia, perseguito attraverso la sottoscrizione del citato Accordo ex art.15 della Legge n. 241/1990, si configura anche nella promozione, valorizzazione e diffusione dello sport e della pratica sportiva della ginnastica, e, in particolare, quale fattore di aggregazione sociale e di formazione culturale.

Considerato, altresì, che

il Comune ritiene di dover agire in collaborazione con le Federazioni sportive, nell'esercizio della loro riconosciuta potestà amministrativa e in quanto titolari di funzioni di rilevanza pubblicista in

Il Segretario Generale
D.ssa Monica Cinque

materia socio-sportiva, da anni interessate alla diffusione delle rispettive discipline sportive sul territorio cittadino;

la FGI, da sempre attiva sul territorio cittadino, ha espresso la volontà di rendersi parte attiva nel programma di valorizzazione dell'impianto natatorio di Corso Secondigliano n.292, manifestando l'interesse ad ottenere l'affidamento per l'uso temporaneo dell'impianto in parola, limitatamente ai locali adibiti a palestra;

è, dunque, intenzione del Comune, tenuto conto anche delle sopra indicate competenze di valenza pubblicistica, sottoscrivere un Accordo di collaborazione con la FGI, con il quale concedere a quest'ultima l'utilizzo temporaneo dell'impianto di Corso Secondigliano n. 292 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, limitatamente ai locali adibiti a palestra, ubicati al primo ed al secondo piano, ed alle parti comuni dell'intero impianto nelle more dell'esecuzione dei necessari interventi di riqualificazione e messa a norma dell'impianto e, comunque, non oltre il termine di due annualità (eventualmente prorogabili in ulteriori due annualità), al fine di soddisfare la richiesta di pratica sportiva, in quella particolare parte periferica della Città, ad alta densità abitativa, evitando al contempo il rischio di vandalizzazione della struttura allo stato ancora fruibile;

l'utilizzazione dell'impianto, limitatamente ai locali adibiti a palestra, ubicati al primo ed al secondo piano del complesso natatorio, e alle parti comuni dello stesso, da parte della FGI potrà avvenire attraverso l'affidamento a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. 36/2023, previa adozione di apposita procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della trasparenza e della *par condicio*, previa comunicazione, a mezzo pec, al Comune ovvero – nel rispetto dei principi del risultato e di auto-organizzazione amministrativa perseguiti con il presente accordo di collaborazione - tramite affidamento motivato – analogamente a quanto previsto dall'istituto dell'*in-house providing* - a proprie società o associazioni sportive affiliate ai sensi dell'art. 5 del proprio Statuto. La FGI comunicherà, a valle dell'individuazione secondo il proprio ordinamento interno, gli estremi della società o associazione sportiva affiliata identificata;

tale Accordo di collaborazione persegue, dunque, l'obiettivo di promuovere la più proficua fruizione della pratica sportiva di base ed agonistica da parte della cittadinanza, riconoscendo nello sport e nelle attività motorie in genere uno strumento fondamentale per l'educazione, la formazione e il benessere della persona, e per lo sviluppo dell'attività sportiva del territorio, mediante una gestione condivisa, con l'apporto tecnico-amministrativo della FGI, dei predetti spazi;

la finalità di una programmazione condivisa tra il Comune di Napoli e la FGI, ai fini di una corretta gestione degli spazi oggetto del citato Accordo, è quella di garantire la più ampia fruibilità dei servizi sotto il profilo sportivo e sociale, valorizzando la promozione della pratica sportiva e di tutte le discipline sportive ed attività ginnastiche promosse dalla FGI; il tutto a favore di ogni categoria sociale, creando le caratteristiche sia per lo sviluppo delle attività sportive agonistiche svolte dalle Società e Associazioni del territorio, sia per realizzare obiettivi di alto valore sociale sui temi dell'inclusione e della cooperazione tra le comunità, della fruizione dell'ambiente urbano in un'organica e ben delineata cornice di sostenibilità, nonché la possibilità di offrire ai cittadini l'opportunità di praticare attività sportiva e ricreativa anche nelle periferie;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

con il richiamato Accordo l'Amministrazione comunale e la FGI garantiranno l'accesso gratuito alle strutture da parte di fasce sociali a rischio con provate difficoltà economiche, accertate dal Servizio Sociale territorialmente competente, e ai diversamente abili, concordando orari e modalità di utilizzo; saranno a carico della FGI i costi relativi alle utenze per il consumo di energia elettrica per l'illuminazione e per la fornitura del gas e, altresì, i costi relativi alle operazioni di pulizia e di igienizzazione dei locali interessati dallo svolgimento delle attività sportive. Saranno a carico della FGI, altresì, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno avvenire, quando necessario, previa comunicazione e successiva autorizzazione del Servizio tecnico competente del Comune. Tutte le opere realizzate resteranno in proprietà del Comune, senza diritto da parte della FGI ad alcuna indennità di miglioramento.

Ulteriormente, sarà a carico della FGI tutto quanto necessario alla corretta conduzione della palestra *de quo*;

la FGI, nell'ambito della gestione condivisa, si impegnerà a garantire:

- a) l'attività di allenamento degli atleti delle diverse discipline ginnastiche e l'organizzazione di corsi per l'apprendimento della ginnastica ai vari livelli;
- b) la disponibilità, sulla base di una pianificazione concordata con il Comune di Napoli e tenuto conto delle esigenze di gestione delle attività sportive, alle fasce di fragilità sociale accertate dal Servizio Sociale territorialmente competente, di un numero di iscrizioni non inferiori al 10% del totale degli iscritti, con la riduzione della relativa quota mensile e di iscrizione ridotta di almeno il 20% su quella normalmente praticata. La FGI dovrà, inoltre, provvedere affinché un numero di allievi, con provate difficoltà economiche accertate dal Servizio Sociale territorialmente competente, comunque, non inferiore alla percentuale del 10% del numero complessivo degli atleti iscritti, partecipi gratuitamente alle attività sportive. Dovrà, altresì, essere garantito l'accesso gratuito per un ulteriore limite del 10% ai soggetti diversamente abili che dovessero farne richiesta, provvisti dell'idonea documentazione attestante l'effettivo stato di disabilità;
- c) la disponibilità dei locali adibiti a palestra al Comune di Napoli, qualora quest'ultimo intenda organizzare e/o coorganizzare manifestazioni ed eventi di rilevanza cittadina, nazionale ed internazionale, previo preavviso, tenendo in considerazione le esigenze organizzative dell'attività svolta dalla stessa Federazione;
- d) attività relative alla pulizia e alla custodia e a tutto quanto necessario alla corretta conduzione degli spazi oggetto del citato atto;
- e) la presenza, nel corso dello svolgimento delle attività sportive, di personale tecnicamente qualificato ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalla legge;

Ritenuto

di individuare, quale forma giuridica idonea ad una gestione vantaggiosa ed efficace dell'impianto natatorio di Corso Secondigliano n. 292, limitatamente ai locali adibiti a palestra, funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici come sopra individuati, alla luce degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, un accordo di collaborazione con la Federazione Ginnastica d'Italia che, partendo da una stabile e duratura collaborazione tra Enti, consenta di programmare attività nel medio-lungo termine, mediante una conduzione efficiente sul fronte economico ed in grado di offrire

più elevati standard di qualità sportiva e di garantire il raggiungimento di obiettivi di promozione sociale delle discipline ginnastiche, fattori caratterizzanti la prioritaria finalità di interesse pubblico;

Ritenuto, altresì, che

sussistendo le condizioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, di ricorrere, pertanto, alla formula del partenariato tra soggetti aventi rilevanza pubblicistica, realizzato mediante Accordi tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023, che individua le condizioni in base alle quali tali Accordi possono essere sottratti all'applicazione del D.Lgs. n. 36/2023;

di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo tra il Comune di Napoli e la FGI, la cui durata è stabilita in due annualità (più eventuali ulteriori due annualità), che definisca le modalità di gestione condivisa dei locali adibiti a palestra, ubicati al primo e al secondo piano dell'impianto natatorio di Corso Secondigliano n. 292;

che la FGI possiede esperienza, organizzazione e professionalità tali da garantire la massima qualità per la realizzazione, gestione condivisa, programmazione e conduzione dei predetti spazi oggetto del citato Accordo;

che l'interesse pubblico comune consiste nella promozione, valorizzazione e diffusione della pratica sportiva natatoria anche quale fattore di aggregazione sociale; interesse che viene garantito mediante il soddisfacimento del principio della massima fruibilità, in particolar modo, da parte delle fasce di fragilità sociale, dell'impiantistica natatoria sulla base dell'applicazione di tariffe sociali, approvate dalla Giunta comunale, idonee a favorirne l'utilizzo pubblico.

P

Posto che

Con Delibera di Giunta Comunale nr. 195 del 08/06/2023 è stata disposta, per il tramite dei Servizi competenti, una complessiva ricognizione degli immobili di proprietà del Comune di Napoli, tesa all'accertamento ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;

Sli

nelle more della predetta ricognizione, quindi, è stata prevista la sospensione di qualsivoglia attività di assegnazione degli immobili medesimi, salva ulteriore determinazione del Direttore Generale;

in tal senso, con nota PG/2023/756521 del 22/09/2023, il Servizio Promozione Attività Sportive, avente competenza circa la gestione amministrativa dell'impianto di Corso Secondigliano nr. 292, ha chiesto al Direttore Generale di esprimere un parere circa la possibilità di concludere positivamente l'accordo oggetto della presente Delibera;

con nota PG/2023/769234 del 27/09/2023, il Direttore Generale ha espresso il nulla-osta alla sottoscrizione del surriferito accordo, considerato che *"Si fa seguito alla nota, in oggetto con la quale il Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive ha richiesto allo scrivente un parere circa la possibilità di concludere l'accordo tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia, conferendo in gestione a quest'ultima, a titolo gratuito, la palestra sita presso l'impianto sportivo di Corso Secondigliano n. 292, 1° e 2° piano."*

A tal riguardo, considerato che, come evidenziato nella suddetta nota, il citato accordo ha come ratio la comunanza di interessi e principi tra gli enti sottoscrittori e rientra nella disciplina del cd. partenariato "pubblico-privato", nulla osta per la sottoscrizione dell'accordo.

Si rimette al Dirigente in indirizzo una attenta e motivata valutazione sull'utilità sociale dell'attività che si prevede di svolgere nell'immobile".

Il Segretario Generale
Francesca Morini Cinque

Atteso che

non si rileva agli atti alcun dato gestionale sulle spese relative all'impianto di Corso Secondigliano n. 292, in considerazione del fatto che lo stesso non è mai stato gestito dal Comune di Napoli sin dalla sua realizzazione. Per tale motivo, il Servizio Promozione Attività Sportive, al fine di valutare se vi fosse una qualche forma di convenienza economica nel gestire in via diretta gli spazi in esame,

3

ha operato una parametrizzazione dei costi e dei ricavi presunti sulla scorta dei dati derivanti dalla gestione diretta delle Palestre "A" e "B" c/o l'impianto denominato "Centro Polifunzionale di Soccavo" (non anche della palestra "C", in quanto non operativa per inagibilità). I costi del personale, invece, sono stati determinati sulla base della vigente normativa di settore. Ebbene, alla luce di tale parametrizzazione si stima che, con la sottoscrizione del citato Accordo, il Comune ottenga un risparmio di spesa, in termini di eventuale gestione diretta, quantificato in una somma pari ad € 250.808,56, all'anno (determinati sulla scorta della differenza tra le entrate stimate, pari ad € 21.060 / anno (derivanti dall'applicazione delle vigenti tariffe comunali), e le uscite preventivate, stimabili in € 271.868,56 / anno), nelle quali è considerata la spesa presunta relativa all'acquisto ed alla manutenzione delle attrezzature, nonché quella relativa ad utenze (per complessivi € 38.613,80 / anno), manutenzione ordinaria e straordinaria, custodia (€ 10.721,70 / anno), pulizia (€ 117.216,00 / anno) e personale necessario per il funzionamento dell'impianto (€ 105.317,06).

Pertanto, fermo restando eventuali variazioni dei costi legati all'andamento di mercato, la prevista gestione condivisa consentirà all'Amministrazione comunale un risparmio in termini di costi di gestione complessiva (utenze, pulizia, personale, manutenzione ordinaria e straordinaria), pari ad € 271.868,56. Come accennato, le entrate stimate (derivanti dall'applicazione della tariffa per il servizio a domanda individuale) coprirebbero il 7,75% di tali costi, per cui il restante 92,25% (pari a: [€ 21.060 - € 271.868,56] = - € 250.808,56) non avrebbe alcun tipo di copertura.

Visti:

l'art. 15 della Legge n. 241/1990;

l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

l'art. 15 del D.Lgs. n. 242/1999;

l'art. 23.1 dello Statuto del CONI;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, sono composti da:

- Accordo ex art. 15 Legge n. 241/1990 tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia per l'affidamento dell'utilizzo temporaneo dei locali adibiti a palestra siti all'interno dell'impianto natatorio di Corso Secondigliano n. 292, per complessive n. 9 pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente dal Dirigente proponente e conservato nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriato con il numero 1115L/2023/2;

- nota del Direttore Generale, PG/2023/769234 del 27.09.2023, avente ad oggetto "Riscontro nota PG/2023/756521 del 22.09.2023, avente ad oggetto richiesta parere su accordo ex art.15, L.241/90, tra Comune di Napoli e FGI, alla luce della Delibera di Giunta Comunale nr.195 del 08.06.2023", per complessive n. 1 pagine, repertoriata con il numero 1115L/2023/3.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente
dott. Vincenzo Papa

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. Approvare l'Accordo tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia, ex art. 15 Legge

Il Segretario Generale
Dra. Monica Cinque

10

n. 241/1990 ed in conformità con l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'utilizzo temporaneo dell'impianto natatorio di Corso Secondigliano n. 292, limitatamente ai locali adibiti a palestra, ubicati al primo e al secondo piano e alle parti comuni dell'intero impianto alla FGI. Nelle more dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione e messa a norma del predetto impianto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. n. 1).

2. Autorizzare il Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive all'esecuzione di tutti i successivi provvedimenti di competenza, ivi compreso la sottoscrizione dell'allegato Accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990, con facoltà di apportare, a salvaguardia dell'Ente, eventuali modifiche/integrazioni non sostanziali allo stesso con ogni ulteriore clausola.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

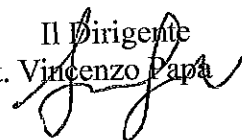
(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

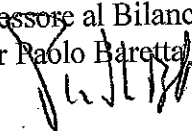
L'Assessore allo Sport e Pari Opportunità
Emanuela Ferrante



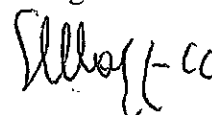
Il Dirigente
dott. Vincenzo Papa



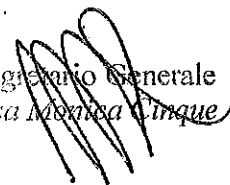
L'Assessore al Bilancio
Pier Paolo Baretta



VISTO:
Il Responsabile dell'Area Sport
dott. Sergio Mazzocca



Il Segretario Generale
Dessa Monica Cinque



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 07 DEL 04/10/23 AVENTE AD OGGETTO:

Approvazione dell'Accordo, ex art. 15 Legge n. 241/1990, tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia.

Il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia, con la sottoscrizione dell'Accordo ex art. 15 della Legge n. 241/1990, intendono avviare una gestione condivisa dell'impianto natatorio di Corso Secondigliano n. 292, limitatamente ai locali adibiti a palestra, allo scopo di garantirne il massimo utilizzo, permettendo alla FGI, federazione sportiva riconosciuta dal CONI, l'uso temporaneo dei predetti spazi.

L'Amministrazione comunale ha previsto che la gestione dell'impianto di Corso Secondigliano n. 292, ivi compresi i locali funzionalmente annessi non indipendenti dal predetto impianto (ad esempio, non esaustivo, le palestre), sia affidata alla Federazione Italiana Nuoto (FIN), per la durata di nove annualità, mediante la sottoscrizione di un accordo, ex art. 15 della Legge n. 241/1990, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 28.04.2023. Tuttavia, il predetto Accordo con la FIN, per quanto disposto dall'art. 13 punto 5, prevede che l'impianto natatorio sito in Corso Secondigliano n. 292, non presentando allo stato condizioni infrastrutturali idonee al suo regolare utilizzo, venga consegnato dal Comune alla FIN, salvo diversa comune valutazione, solo a conclusione dei necessari interventi di riqualificazione e messa a norma dell'impianto *de quo*. Allo stato è in corso l'attività di progettazione definitiva.

Nelle more dell'esecuzione dei surriferiti lavori di riqualificazione e messa a norma dell'impianto, ed al fine di assicurare la massima fruibilità della pratica sportiva in quella particolare parte periferica della Città, ad alta densità abitativa, il Comune ha valutato positivamente l'opportunità di garantire l'utilizzo dei locali adibiti a palestra, ubicati al primo e al secondo piano dell'impianto natatorio di Corso Secondigliano n. 292, ricorrendo ad una gestione condivisa con la FGI. Difatti, l'interesse prioritario perseguito mediante la sottoscrizione dell'Accordo in esame è quello di promuovere lo sport sul territorio e, in particolare, nei contesti di periferia urbana, vista la riconosciuta funzione sociale dello sport quale fenomeno di aggregazione e strumento di coesione e inclusione sociale nonché elemento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona. Pertanto, la scelta di avviare la gestione condivisa con la FGI si colloca correttamente tra le strategie che il Servizio Promozione Attività Sportive è tenuto a porre in essere per adempiere la funzione di promozione e valorizzazione della pratica sportiva cui è deputato.

Orbene, ai fini della valutazione dell'impatto economico dell'operazione, si consideri che, non rilevandosi agli atti alcun dato gestionale sulle spese relative all'impianto di Corso Secondigliano n. 292, giacché lo stesso non è mai stato condotto direttamente dal Comune di Napoli sin dalla sua realizzazione, il Servizio Promozione Attività Sportive ha operato una parametrizzazione dei costi sulla scorta dei dati di bilancio forniti dalla "N. L. ASD", quale ultima associazione ad aver operato nei locali adibiti a palestra dell'impianto in esame.

Dalla documentazione economico/contabile consegnata dalla predetta associazione, ed agli atti dell'istruttoria, si evince che i costi complessivi di gestione inerenti, esclusivamente, il pagamento di utenze, l'acquisto e la manutenzione dell'attrezzatura necessaria nonché quelli relativi alla sicurezza ammontano ad € 38.613,80 / anno.

Nel computo dei costi necessari a garantire una gestione diretta degli spazi oggetto del richiamato Accordo vanno considerate, inoltre, le spese relative alla pulizia ordinaria, alla custodia ed al personale.

In particolare, per ciò che concerne le prime due voci di costo (pulizia ordinaria e custodia), il Comune di Napoli e Napoli Servizi S.p.A. hanno stipulato un contratto per il *facility management* degli impianti sportivi, in vigore dal 01.10.2019. Il disciplinare del predetto contratto prevede il tabellare dei costi per l'espletamento di tali attività.

Ebbene, in applicazione del predetto tabellare, parametrato alla grandezza dello spazio in esame, i costi per la pulizia ordinaria ammonterebbero ad € 10.721,70 / anno, mentre quelli per la custodia H/24 (e 7 giorni su 7) dell'impianto sarebbero pari ad € 117.216,00 / anno.

Quanto alle spese di personale, poi, è necessario chiarire che il Comune dovrebbe assegnare a quella struttura almeno un Referente e 6 operatori, al fine di garantire una turnazione del personale così

come prevista dall'art. 30 CCNL - Funzioni Locali attualmente in vigore (2 operatori per ogni turno; 2 turni giornalieri per 7 giorni su 7, prevedendo riposi e recuperi a rotazione del personale impiegato). Sulla base di tali considerazioni, il costo per il personale è stimabile in € 105.317,06 / anno.

A ciò si aggiunga che il manufatto necessita di continui ed urgenti interventi strutturali di manutenzione, non solo ordinaria, tesi al permanere delle condizioni di agibilità e di salubrità per gli astanti, il cui ammontare, allo stato, non può essere precisamente quantificato poiché è in corso la progettazione definitiva per la ristrutturazione complessiva dell'impianto *de quo*.

Il totale dei costi preventivati per ogni anno di gestione, quindi, è pari a: € 38.613,80 (utenze e manutenzione attrezzatura) + € 10.721,70 (pulizia ordinaria) + € 117.216,00 (custodia) + € 105.317,06 (personale): € 271.868,56, oltre a quelli per gli interventi strutturali, allo stato, come accennato, non definibili.

A fronte dei citati costi certi, le potenziali entrate che l'Amministrazione conseguirebbe attraverso una gestione diretta dei locali in esame si stimano in una somma pari ad € 21.060,00 / anno, corrispondente al 7,75% dei costi preventivati.

Per ottenere tale previsione di entrata, atteso che – come già premesso – non si rileva agli atti alcun dato gestionale, giacché il Comune di Napoli non ha mai avuto una gestione diretta di palestre destinate al fitness, il Servizio Promozione Attività Sportive ha operato una parametrizzazione dei ricavi sulla scorta degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe in vigore per il servizio a domanda individuale relativamente alle palestre "A" e "B" del Centro Polifunzionale di Soccavo.

Come accennato in premessa, con la sottoscrizione del predetto Accordo, la FGI si accollerà tutti i costi di gestione dell'impianto *de quo*, limitatamente ai locali adibiti ad uso palestra, oltre che quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Pertanto, fermo restando eventuali variazioni dei costi legati all'andamento di mercato, la prevista gestione condivisa consentirà all'Amministrazione comunale un risparmio in termini di costi di gestione complessiva (utenze, personale, manutenzione ordinaria e straordinaria), pari ad € 271.868,56. Come accennato, le entrate stimate coprirebbero il 7,75% di tali costi, per cui il restante 92,25% (pari a: $[\text{€ } 21.060 - \text{€ } 271.868,56] = - \text{€ } 250.808,56$) non avrebbe alcun tipo di copertura. Tale considerazione trova riscontro nella documentazione economica agli atti dell'istruttoria svolta dal Servizio Promozione Attività Sportive (i cui dati sono stati sinteticamente riportati su innanzi) e condivisa con l'Assessorato competente.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e dovutamente indicato nel citato prospetto, appare evidente la complessiva convenienza in termini economici del citato Accordo tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia.

Inoltre, non vi è dubbio che la presenza negli spazi in questione di risorse umane dotate di qualificate competenze specialistiche ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalla legge, totalmente finanziate dalla FGI ed addette a tutte le attività tese allo svolgimento della pratica sportiva (istruttori, assistenti, addetti alle pulizie, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, ecc.), garantirà elevati standard prestazionali e un risparmio in termini di costi. In ogni caso, si precisa che, ove occorresse una gestione diretta dei locali adibiti ad uso palestra, il Servizio Promozione Attività Sportive non sarebbe in grado di destinarvi personale né numericamente né professionalmente adeguato.

Infine, per ciò che concerne l'aspetto relativo alla tutela della funzione sociale dell'attività sportiva, l'Accordo in esame prevede espressamente che la FGI riservi alle fasce sociali meno abbienti - accertate dal Servizio Sociale territorialmente competente - un numero di iscrizioni non inferiori al 10% del totale degli iscritti, con la riduzione della relativa quota mensile e di iscrizione ridotta di almeno il 20% su quella normalmente praticata. La FGI dovrà provvedere affinché un numero di allievi, con provate difficoltà economiche accertate dal Servizio Sociale territorialmente competente, comunque, non inferiore alla percentuale del 10% del numero complessivo degli atleti iscritti, partecipi gratuitamente alle attività sportive. Dovrà, altresì, essere garantito l'accesso gratuito per un ulteriore limite del 10% ai soggetti diversamente abili che dovessero farne richiesta, provvisti dell'idonea documentazione attestante l'effettivo stato di disabilità.

Considerato che il ricorso allo strumento previsto dall'art. 15 della Legge n. 241/90 consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività interesse comune volte al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, tale norma ben si presta a costituire il fondamento per conferire la più opportuna forma giuridica della

collaborazione dell'Amministrazione comunale con la FGI, che, sulla base di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 242/1999 e dall'art. 23.1 dello Statuto del CONI, in merito alla valenza pubblicistica riconosciuta relativamente alle attività di gestione di impianti sportivi pubblici, è legittimata a stipulare Accordi di Collaborazione con un'altra Pubblica Amministrazione per disciplinare attività di interesse comune, ai sensi del citato art. 15 ed in conformità con l'Allegato I, art. 2 lett. (m) del D.Lgs. 36/2023.

Si consideri, inoltre, che Con Delibera di Giunta Comunale nr. 195 del 08/06/2023 è stata disposta, per il tramite dei Servizi competenti, una complessiva ricognizione degli immobili di proprietà del Comune di Napoli, tesa all'accertamento ed alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale; nelle more della predetta ricognizione, quindi, è stata prevista la sospensione di qualsivoglia attività di assegnazione degli immobili medesimi, salva ulteriore determinazione del Direttore Generale; in tal senso, con nota PG/2023/756521 del 22/09/2023, il Servizio Promozione Attività Sportive, avente competenza circa la gestione amministrativa dell'impianto di Corso Secondigliano nr. 292, ha chiesto al Direttore Generale di esprimere un parere circa la possibilità di concludere positivamente l'accordo oggetto della presente Delibera;

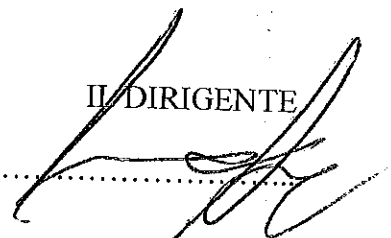
con nota PG/2023/769234 del 27/09/2023, il Direttore Generale ha espresso il nulla-osta alla sottoscrizione del surriferito accordo, considerato che *"il citato accordo ha come ratio la comunanza di interessi e principi tra gli enti sottoscrittori e rientra nella disciplina del c.d. partenariato "pubblico-pubblico"*.

Per tutto quanto sopra rappresentato il Dirigente del Servizio Promozione Attività Sportive esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole

Addì, 04/10/2023

IL DIRIGENTE



Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 05/10/2023... e protocollata con il
n. Dge/2023/401...

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, esprime in ordine alla
suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V. f. O.

Addi, 9/10/23...

IL RAGIONIERE GENERALE

Oberto



Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta di delibera n. 7 del 4.10.2023 DGC/2023/401 del 5.10.2023. Servizio Promozione Attività Sportive

La proposta in esame approva l'accordo tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 ed in conformità all'art. 7 comma 4 del D.lgs 36 /2023, di durata biennale, per l'utilizzo temporaneo da parte della FGI dell'impianto natatorio di Corso Secondigliano n. 292, limitatamente ai locali adibiti a palestra siti al primo e secondo piano ed alle parti comuni dell'intero impianto .

Vista l'istruttoria tecnica condotta dal dirigente proponente che riporta il procedimento amministrativo e giuridico che conduce all'accordo con la FGI per l'impianto natatorio di Corso Secondigliano.

Rilevato che nell' istruttoria si evidenzia, tra l'altro, che l'impianto è già compreso nell'Accordo approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 28.04.2023 con la Federazione Italiana Nuoto (FIN), per il quale non è stato previsto allo stato la consegna alla Società per condizioni infrastrutturali non idonee e, che per tale motivo, nelle more dei necessari lavori, viene proposto il temporaneo utilizzo alla FIN.

Visto il parere di regolarità tecnica che si conclude nei termini di " Favorevole".

Dal punto di vista finanziario, rileva che all'art. 4 dell'Accordo ai paragrafi 6,7 e 8 sono a carico della FGI i costi relativi alle utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia dei locali, tassa smaltimento rifiuti, la vigilanza e ogni altro relativo onere.

Vista l'analisi compiuta dal dirigente proponente attraverso la parametrizzazione dei costi sostenuti dal Comune per la gestione diretta delle Palestre " A" e "B" dell'impianto " Centro Polifunzionale di Soccavo che comporta un risparmio di spesa, rispetto alla gestione diretta, pari ad € 250.808,50 /anno derivante dalla differenza delle entrate stimate pari ad € 21.060,00/anno, sulla base delle vigenti tariffe comunali e le uscite preventivate in € 271.808,56 all'anno, in cui sono incluse, così come riportate, le spese per la manutenzione, le utenze, la custodia, pulizia e personale. Tanto premesso e considerato, a seguito dell'approvazione dell'Accordo, il dirigente dovrà procedere :

- alla rimodulazione del contratto in essere con la Napoli Servizi Spa inerente le prestazioni svolte nei locali adibiti a palestra dell'Impianto di Corso Secondigliano 292, le cui spese a seguito dell'Accordo saranno a carico della FGI, operando una ricollocazione delle risorse finanziarie stanziare verso altri impianti sportivi di proprietà comunale;
- ad un continuo monitoraggio sulla gestione dell'Impianto per la verifica della permanenza del risparmio di spesa dichiarato rispetto ai mancati introiti da tariffa riportati, al fine di porre con tempestività eventuali azioni tese al mantenimento degli Equilibri di Bilancio del Comune;
- alla regolarizzazione delle pendenze debitorie con l'Associazione che ha occupato *sine titolo* fino al 5.09.2023 l'impianto di Corso Secondigliano n.292, con iscrizione nel Bilancio di Previsione 2023/2025 dello stanziamento di entrata e disponendo il consequenziale accertamento.

Con le raccomandazioni e precisazioni sopra indicate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 6.10.2023

Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo
Claudia Gargiulo
9/10/23

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 7 DEL 04.10.2023
 SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE
 PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 11.10.23 SG 375

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la presente deliberazione si propone alla Giunta di approvare l'Accordo tra il Comune di Napoli e la Federazione Ginnastica d'Italia, ex art. 15 Legge n. 241/1990 ed in conformità all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dell'utilizzo temporaneo dell'impianto natatorio di Corso Secondigliano n. 292, limitatamente ai locali adibiti a palestra, ubicati al primo e al secondo piano ed alle parti comuni dell'intero impianto.

Il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è *"Favorevole"*. Con l'espressione del parere la Dirigenza proponente motiva l'atto fornendo elementi a supporto della convenienza sia in termini economici sia in termini di efficienza. Si evidenzia, tra l'altro, che con l'accordo in esame si consente di fare ricorso alla *"presenza sugli stessi impianti di risorse umane dotate di qualificate competenze specialistiche ed in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalla legge, totalmente finanziate dalla FIN ed addette a tutte le attività tese allo svolgimento della pratica sportiva"*, garantendo così elevati standard prestazionali ed un risparmio in termini di costi. Qualora occorresse, invece, una gestione diretta dei locali adibiti ad uso palestra, il Servizio Promozione Attività Sportive non sarebbe in grado di destinarvi personale né numericamente né professionalmente adeguato.

Il Ragioniere Generale, nel parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL, evidenziato che dall'analisi compiuta dal dirigente proponente attraverso la parametrizzazione dei costi sostenuti dal Comune per la gestione diretta delle Palestre "A" e "B" dell'impianto Centro Polifunzionale di Soccavo, emerge che la prevista gestione condivisa consentirà all'Amministrazione comunale un risparmio in termini di costi di gestione complessiva (utenze, personale, manutenzione ordinaria e straordinaria), pari ad € 271.868,56, ha precisato che *"a seguito dell'approvazione dell'Accordo, il dirigente dovrà procedere: alla rimodulazione del contratto in essere con la Napoli Servizi Spa inerente le prestazioni svolte nei locali adibiti a palestra dell'Impianto di Corso Secondigliano 292, le cui spese a seguito dell'Accordo saranno a carico della FGI, operando una ricollocazione delle risorse finanziarie stanziare verso altri impianti sportivi di proprietà comunale; ad un continuo monitoraggio sulla gestione dell'Impianto per la verifica della permanenza del risparmio di spesa dichiarato rispetto ai mancati introiti da tariffa riportati, al fine di porre in essere, con tempestività, eventuali azioni tese al mantenimento degli Equilibri di Bilancio del Comune; alla regolarizzazione delle pendenze debitorie con l'Associazione che ha occupato sine titolo fino al 5.09.2023 l'impianto di Corso Secondigliano n.292, con iscrizione nel Bilancio di Previsione 2023/2025 dello stanziamento di entrata e disponendo il conseguenziale accertamento."*

Il provvedimento si richiama alla Sezione Operativa del D.U.P. 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/20223, nella parte in cui si prevede di perseguire la finalità di *"valorizzare il proprio patrimonio immobiliare di impiantistica sportiva e rendere i luoghi in cui si pratica sport sempre più sicuri, salubri ed accoglienti, sta proponendo formule gestionali per favorire la partecipazione alla gestione complessiva degli impianti sportivi alle Federazioni Sportive"*.

L'impianto sportivo in oggetto è ricompreso negli impianti di cui Accordo di collaborazione sottoscritto con la Federazione Italiana Nuoto (FIN), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 28.04.2023, tuttavia lo stesso non è stato ancora consegnato alla FIN in virtù delle sue condizioni infrastrutturali non idonee. Nelle more dell'esecuzione dei necessari lavori, se ne propone il temporaneo utilizzo da parte della FGI, seppur limitatamente ai locali adibiti a

palestra, ubicati al primo e al secondo piano dell'impianto, *"al fine di assicurare la massima fruibilità della pratica sportiva in quella particolare parte periferica della Città"*.

A differenza di quanto deliberato dalla Giunta comunale in occasione del citato Accordo con la FIN, le finalità pubbliche da perseguire attraverso la sottoscrizione dell'Accordo con la FGI non risultano declinate nell'ambito di uno specifico progetto; le stesse si rilevano fra gli impegni posti a carico della Federazione nell'art. 3 dell'Accordo, ai sensi del quale la Federazione è tenuta, fra l'altro, a riservare una quota di iscrizioni alle fasce sociali meno abbienti e diversamente abili, nonché a garantire alcune forme di gratuità nei confronti di tali utenti.

Nella parte narrativa sono illustrate le vicende amministrative che hanno interessato l'impianto in questione (*"mai stato gestito dal Comune di Napoli sin dalla sua realizzazione"*) e viene esplicitata la convenienza della *gestione condivisa* con FGI prospettata con il presente atto; viene, infatti, evidenziato che in caso di gestione diretta *"le entrate stimate (derivanti dall'applicazione della tariffa per il servizio a domanda individuale) coprirebbero il 7,75% di tali costi, per cui il restante 92,25% (pari a: [€21.060 - €271.868,56] = - € 250.808,56) non avrebbe alcun tipo di copertura"*.

Per quanto attiene all'inquadramento giuridico dell'accordo nell'ambito dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, nella parte narrativa si afferma che la FGI, come indicato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 242/1999 è titolare - come tutte le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal massimo Ente Sportivo Nazionale - di funzioni di rilevanza pubblicistica anche in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici e, pertanto, la stessa rientra nell'alveo delle "Amministrazioni Aggiudicatrici", di cui all'Allegato 1. 1, art.1, lett. q) del D. Lgs. 36/2023.

Viene, altresì, dichiarato il rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, a tenore del quale la cooperazione tra Amministrazioni è ammissibile ove vengano assicurate le seguenti condizioni: che i servizi pubblici vengano prestati per conseguire obiettivi comuni tra le Amministrazioni; che l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente dall'interesse pubblico; che le Amministrazioni partecipanti svolgano sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla stessa cooperazione.

Spetta all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Firmato digitalmente da:
MONICA CINQUE
Firmato il 12/10/2023 17:58
Seriale Certificato: 23084970
Valido dal 10/08/2021 al 10/08/2024
InfoCert Firma Qualificata 2

Visto:
Il Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 357 del 12/10/23 composta da n. 18 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barra, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 17.10.23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

Stefania Merina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile